

Il d.l. 192/2014 (il cosiddetto “milleproroghe” 2014) è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 11/2015.

In considerazione del fatto che questi testi legislativi di proroghe di termini sono spesso criptici, perché rimandano alla semplice indicazione della norma di legge prorogata, si è ritenuto utile riportare, per le sole norme relative al pubblico impiego, il lavoro svolto dal Servizio Studi del Senato che esplicita anche i contenuti delle leggi coinvolte.

Articolo 1, comma 1-5

(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

1.	<i>Identico.</i>
----	------------------

a)	al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite c
----	---

b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni v

2. *Identico.*

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, da

3. *Identico.*

4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della le

4. *Identico.*

5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera e del comma 2,

5. *Identico.*

I commi qui presi in considerazione prorogano una serie disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato in talune pubbliche amministrazioni.

Il **comma 1** si articola nelle **lettere a) e b)**, le quali prorogano al 31 dicembre 2015 il termine per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche.

Si tratta di termine che fu già prorogato al 31 dicembre 2012 (dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 216 del 2011), indi al 30 giugno 2013 (dall'articolo 1, commi 388 e 394, della legge n. 228 del 2012, che attribuiva ad uno o più d.P.C.m. la possibilità di stabilire un'ulteriore proroga); al 31 dicembre 2013 (dal d.P.C.m. 19 giugno 2013: suo articolo 1, lettere a) e b)); da ultimo al 31 dicembre 2014 (dall'articolo 1, comma 4, lettere

a)
e
b)

del decreto-legge n. 150 del 2013).

Più nel dettaglio, la **lettera a) del comma 1** proroga - si è ricordato, al 31 dicembre 2015 - il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, riferite a ' *budget assunzionali*' del 2008 e del 2009 (a detta della relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, si figura che per le assunzioni riferite ai suddetti 'budget', questa possa essere l'ultima proroga).

Occorre dunque sciogliere quei richiami normativi, per intendere il contenuto della proroga dal 31 dicembre 2015 così disposta.

Il comma 523 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 pose il vincolo (per il 2008) ad alcune amministrazioni, perché procedessero ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di non valicare *il limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva*

pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente

Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;
- enti pubblici non economici;
- enti indicati all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁽¹⁾.

Il medesimo limite era esteso alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ne erano invece esenti le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate.

Vale ricordare come sulla materia del turn over nelle pubbliche amministrazioni altresì disponga l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 90 del 2014

, il quale prevede per le amministrazioni pubbliche la facoltà per il 2015 di procedere (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità) ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al

40 per cento

di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (per il 2014, la percentuale era fissata nel 20 per cento delle cessazioni nell'anno precedente) (il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente, c.d. limite capitaro, è invece eliminato).

Il comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 dispose per il 2008 la possibilità - per le medesime amministrazioni sopra ricordate - di procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità), nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.

Il comma 643 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 autorizzò gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente.

L'articolo 66, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che le amministrazioni (le medesime di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, sopra ricordate) potessero effettuare per l'anno 2009 (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità) assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (senza che in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere potesse eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente).

La **lettera b)** del **comma 1** proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e all'articolo 66, commi 9-13-13-*bis*, 13,*bis* e 14, del decreto-legge n. 112 del /2008.

Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, è prorogato, al medesimo 31 dicembre 2015.

Occorre del pari sciogliere siffatti richiami normativi.

L'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 prevede per il quadriennio 2010-2013, che le amministrazioni (le medesime di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, sopra ricordate, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) potessero procedere, per ciascun anno (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità), ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (senza che in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere potesse eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente).

Dunque la proroga ora recata dalla disposizione qui in commento del decreto-legge n. 192 del 2014, concerne il termine per assunzioni relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012.

Il comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede un regime speciale in materia di *turn over* a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per gli anni 2010 e 2011, essi potevano così procedere (secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto-legislativo n. 165 del 2001) all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.m. 8 settembre 2014, derogando a quanto disposto dal citato comma 9-*bis* in tema di percentuali del *turn-over* (deroga autorizzata dall'articolo 1, comma 91 della legge n. 228 del 2012 e dall'articolo 1, comma 464 della legge n. 147 del 2013), prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere per l'anno 2014 all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a 3.015 unità (corrispondente ad una spesa complessiva per l'anno 2014 pari a 16.394.429,57 euro e, a regime, pari a 122.308.912,78 euro).

Il comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che (fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge finanziaria per il 2005) per il triennio 2009-2011 le università potesse procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale quota era destinata per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di

professori ordinari ([2](#)). Le suddette quote, nel rispetto dei limiti di spesa indicati, non si applicavano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale.

Il comma 13-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali potesse procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per il biennio 2014-2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d.m. 22 ottobre 2012, n. 297).

Il comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 dispose un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

- hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall'articolo 1, comma 643, della legge n. 296 del 2006 (vedi *supra*, commento al comma 1, lettera

a)
);

- hanno potuto procedere, per ciascun anno del successivo triennio 2011-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al ' *budget* assunzionale' del 2014, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici (ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001: v. *supra*) e gli enti di ricerca.

Le assunzioni qui interessate sono quelle correlate alle cessazioni verificatesi nel 2013 (per la prima volta esse sono oggetto di proroga).

Più in particolare, sono le assunzioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 e dall'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, è del pari prorogato, al medesimo 31 dicembre 2015.

Anche in tal caso vale sciogliere i richiami normativi.

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo che contiene nuove disposizioni in materia di *turn-over* delle pubbliche amministrazioni) conferma la percentuale di assunzioni effettuabili dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici e dagli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (seppur rapportandola alle spese per il solo personale di ruolo).

Più precisamente, conferma al 20 per cento per il 2014 il limite di spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente in relazione al quale le richiamate pubbliche amministrazioni possano assumere personale a tempo indeterminato.

Tale percentuale è aumentata al 40 per cento per il 2015, al 60 per cento per il 2016, all'80 per cento per il 2017, al 100 per cento a decorrere dal 2018.

Quella disposizione elimina (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo)⁽³⁾ avvenute nell'anno precedente⁽⁴⁾.

La nuova disciplina non si applica ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola, per i quali viene espressamente fatta salva la (vigente) normativa di settore.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014 prevede la facoltà, per gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive (come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente), di procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Tale percentuale è aumentata al 60 per cento nel 2016, all'80 per cento nel 2017 e al 100 per cento a decorrere dal 2018.

Analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, le percentuali sono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell'anno precedente.

Per quanto riguarda l'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, si rinvia a quanto sopra sunteggiato a proposito dell'articolo 1, comma 1, lettera b)

.

I **commi 3 e 4**, prorogano al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente.

Più nel dettaglio, il **comma 3** proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della L. 228/2012.

Le suddette assunzioni erano già state prorogate una prima volta, fino al 31 dicembre 2014, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 150 del 2013.

Il **comma 4**, analogamente a quanto disposto dal comma 3, proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti (in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013, legge di stabilità 2014).

L'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012 autorizza, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le assunzioni in deroga alle percentuali del *turn-over* indicate nell'articolo 66, comma 9-

bis

, del decreto-legge n. 112/2008 (ricordato

supra

), che possono essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) nel 2015.

Le suddette assunzioni sono autorizzate con d.P.C.m. (su proposta del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni).

L'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 prevede l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 e articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012) al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso.

Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55 per cento (con un incremento quindi pari al 5 per cento rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza (

[5](#)

)

A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015⁽⁶⁾.

Il **comma 5** dispone che le risorse per talune delle assunzioni prorogate - ossia quelle prorogate ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, lettera *b)* e comma 2 - per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti - siano utilizzate (previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica) per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale delle Province, a seguito della legge n. 56 del 2013.

Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001)⁽⁷⁾ e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

In conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 in materia di Città metropolitane, Province e unioni e fusioni di Comuni, l'articolo 1, commi 421-425, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) prevede la definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni (a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione), anche a seguito della riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di Province e città metropolitane disposta dallo stesso articolo (comma 421).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, è previsto sia individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità (comma 422), definite secondo criteri fissati con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge di stabilità (comma 423).

Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, verso regioni ed enti locali e, in via

subordinata, verso altre pubbliche amministrazioni.

Il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali è disciplinato dal comma 424, secondo cui le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Inoltre la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità (salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario).⁽⁸⁾

Il successivo comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari.

Fino al completamento del previsto procedimento di mobilità le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato.

¹) Gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

2) L'art. 7, c. 4-*bis*, del D.L. 194/2009 ha previsto che l'art. 66, c. 13, non si applica a 3 istituti universitari ad ordinamento speciale, ossia all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca. A sua volta, l'art. 10 della L. 183/2010 stabilisce che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali – pari, per ciascun anno, al 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente - è destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento, all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti. Ai sensi di tale disposizione rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50 per cento.

3) La normativa previgente faceva infatti riferimento al “personale cessato”, senza alcuna specificazione, con la conseguenza che doveva intendersi tutto il personale in servizio (di ruolo e non di ruolo). Facendo riferimento al solo personale di ruolo (ossia al solo personale della pianta organica ed escludendo quindi il personale non di ruolo, come personale comandato, personale con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), la base di calcolo potrebbe restringersi, con conseguente limitazione delle facoltà di assunzioni.

4) Cfr. il d.P.C.m. 29 luglio 2014, per l'autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze di varie amministrazioni, ai sensi anche dell'art. 3, c. 1, del D.L. 90/2014.

5) Si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigile del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 101/2013.

6) Per l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si veda il d.P.C.m. 8 settembre 2014.

7) Il personale non contrattualizzato è costituito, tra le altre, dalle seguenti categorie:

- magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;
- personale militare e Forze di polizia di Stato;
- personale della carriera diplomatica;

- personale della carriera prefettizia;
- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- professori e ricercatori universitari.

8) Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto dei tetti di spesa di personale (di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale "con riferimento al valore medio del triennio precedente").

Articolo 1, comma 6

(Contratti di lavoro a tempo determinato delle Province)

Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalla legge di conversione

6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modi

Questo comma prevede che le Province (si intende: e le Città metropolitane), per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015.

Siffatto termine fu prorogato dapprima al 31 dicembre 2014 (dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013); indi fu nuovamente prorogato fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali calibrati dalla legge n. 56 del 2014, recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (dall'articolo 3, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014, come convertito).

Le Province - fermo restando il divieto posto dalla normativa vigente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato (articolo 16, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012; indi articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, e articolo 4, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2014) - possono procedere alla suddetta proroga per necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente (in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010), del patto di stabilità interno e delle norme in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

L'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e ulteriori enti pubblici ivi indicati possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Alcune deroghe a quanto così stabilito sono state poste dal decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo 3, comma 9, lettera *b*), e articolo 11, comma 4-*bis*), tra l'altro per enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 7

(Dirigenti con contratto a tempo determinato dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalla legge di conversione

7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 60, del decreto-legge 269/2003, in vigore dal 1° settembre 2008, in attesa di
--

7.	<i>Identico.</i>
----	------------------

L'articolo 1, comma 7, dispone una proroga, fino al 31 dicembre 2015, di contratti a tempo determinato di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione ⁽⁹⁾. La proroga concerne (nel limite dei posti disponibili in pianta organica) i contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015.

La relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata mediante importi a carico dell'AIFA, derivanti da risorse già destinate al pagamento degli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED).

L'articolo 48 del decreto-legge 269/2003, che istituisce l'AIFA, stabilisce al comma 7, che l'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato.

Il successivo comma 8 chiarisce che agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva, si fa fronte con le risorse generate da:

1. Trasferimenti da capitolo di bilancio del Ministero della salute;
2. maggiorazione del 20 per cento delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

(le cui funzioni sono oggi attribuite all'INAIL), per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

3. eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

c-bis) da eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco.

9) L' [articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) , stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico dei dirigenti e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma.

Articolo 1, comma 8

(Concorsi per i dirigenti delle Agenzie fiscali)

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla legge di conversione

8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con m

8. All'articolo 1, comma ~~34, dicembre~~ periodo, del ~~decreto~~ legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con m

Questo comma proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 giugno 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.

La norma che autorizza le predette Agenzie fiscali ad espletare procedure concorsuali per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti è l’articolo 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012.

In origine era previsto che i concorsi dovessero essere completati entro il 31 dicembre 2013.

Nelle more dell’espletamento di dette procedure le Agenzie possono attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

Il D.L. n. 150 del 2013 (articolo 1, comma 14) ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per il completamento delle procedure concorsuali in esame, prorogando contestualmente gli incarichi già attribuiti.

La disposizione stabilisce, inoltre, che le medesime procedure devono essere indette entro il 30 giugno 2014.

Tale ultimo termine non è stato modificato dalla norma in esame.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione direttoriale n. 146599 R.U. del 17 dicembre 2013, ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 49 dirigenti di seconda

fascia. Avverso tale bando di concorso sono stati prodotti vari ricorsi, tuttora pendenti, a fronte dei quali sono state accolte istanze cautelari di sospensiva prodotte dai ricorrenti.

L'Agenzia delle entrate ha bandito un concorso pubblico con decreto direttoriale n. 65107 del 6 maggio 2014. Anche tale bando è stato impugnato, con contestuale richiesta di sospensiva.

La norma in esame, pertanto, è volta a consentire la definizione delle suddette procedure concorsuali nel rispetto del limite temporale di legge.

Deve però essere ricordato che immediatamente dopo la conversione in legge è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n.37 del 27 marzo 2015 (v. Osservatorio di giurisprudenza di questo numero di Araninforma) che ha sanzionato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 8, comma 24 del d.l. 2 marzo 2012 n.16, con le conseguenze e le problematiche connesse. (nota Araninforma).

Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter

(Proroga delle misure di contenimento spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

8-	bis.	All'articolo 6, comma 2	sexies	, del de
----	------	-------------------------	--------	----------

--

8-	<i>ter</i>	. Le disposizioni di cui al	<i>bis</i> comma 8-	si appli
----	------------	-----------------------------	---------------------	----------

Le norme dei **commi 8-bis e 8-ter**, introdotti durante l'esame alla Camera, estendono dal 2015 al 2020 l'efficacia temporale di alcune norme di contenimento della spesa delle Agenzie fiscali previste dal D.L. n. 78 del 2010. In particolare, le Agenzie fiscali, anche per il periodo 2016-2020, possono assolvere agli obblighi derivanti dalle norme di contenimento della spesa mediante riversamento al bilancio dello Stato dell'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, come stabilite dalla legge n. 192 del 2009. Si precisa che detta estensione temporale si riferisce alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. n. 66 del 2014.

Articolo 1, comma 9

(Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le	modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, c

9.	<i>Identico.</i>
----	------------------

Il **comma 9 dell'articolo 1** consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), limitatamente ai profili professionali specialistici.

A tal fine, con una modifica non testuale, estende al 2015 la validità della disposizione recata dall'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 – che avevano già consentito al MIBACT di effettuare per il 2013 e il 2014 assunzioni in deroga, fermo restando il divieto di effettuarle nelle qualifiche o nelle aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie – circoscrivendone però l'ambito applicativo, come sopra evidenziato, ai soli profili professionali specialistici.

In particolare, l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 101 del 2013, prima citato, ha disposto che al MIBACT, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012([1](#))

,
continuano ad applicarsi per il 2013 e 2014 le disposizioni dettate (per gli anni 2012 e 2013), dall'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'articolo 30, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, ha confermato che al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prescrivono riduzioni organiche, in assenza delle quali non è possibile effettuare assunzioni

(
[11](#)
)

.

Ha, altresì, autorizzato per gli anni 2012 e 2013 - come avvenuto per il 2011 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75) - l'assunzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite dalla normativa vigente^(12).

Al riguardo ha previsto che le assunzioni sono effettuate tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e, ove necessario, anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. In tale graduatoria gli idonei sono collocati secondo l'ordine di merito risultante dalla votazione riportata nella graduatoria regionale, con precedenza, in caso di parità di merito, per il soggetto più giovane. La graduatoria unica è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle graduatorie regionali. I candidati che non accettano, mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria regionale di riferimento.

Infine, ha disposto che il Ministero per i beni e le attività culturali comunica al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate e i relativi oneri.

[10](#)) L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, ha disposto che, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree. Tale possibilità è subordinata ad un congelamento di posti corrispondente al valore finanziario delle unità in soprannumero che saranno assorbite. La copertura dei posti è condizionata all'autorizzazione ad assumere (e alla verifica) da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 2, le amministrazioni avviano le procedure previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.

[11](#)) In tal senso aveva già disposto, in precedenza, l'articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), attraverso una modifica apportata all'articolo 2,

comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75).

[12](#)) Il riferimento è alla disciplina in materia di *turnover* di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale le assunzioni sono disposte nel limite del 20 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, fermo restando che, in ogni caso, il numero delle unità da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nella stessa annualità precedente.

Articolo 1, comma 10

(Personale dei Vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

10. All'articolo 1, comma ~~10~~¹⁰, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito

10. *Identico.*

Questo comma riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione, in particolare, proroga a tutto il 2015 la deroga contenuta all'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge n. 300 del 2006 (come convertito dalla legge n. 17 del 2007) il quale prevede che, nei confronti del suddetto personale, fino al 31 dicembre 2014:

- si continui ad applicare l'articolo 57 del D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo cui la spesa per il personale comandato e (ai sensi del successivo art. 59) fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell'amministrazione di destinazione (come previsto per i vigili del fuoco dal D.Lgs. 217/2005, art. 133, comma 3);
- non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 217/2005).

Il richiamato termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, comma 6-*septies* del D.L. 300/2006, è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 15, comma 2, del D.L. 216/2011 e, successivamente, al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, commi 388 e 394, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che contestualmente ha attribuito ad uno o più D.P.C.M. la possibilità di stabilire un'ulteriore proroga. In attuazione della citata previsione è stato adottato il D.P.C.M. 26 giugno 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 il suddetto termine (art. 1, comma 1, lett.

a)
) . Infine, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 2, del D.L. 150/2013.

Nel pubblico impiego l'istituto del comando è disciplinato in generale dall'articolo 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio. Successivamente l'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005 ha disposto che il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo siano a carico dell'amministrazione di destinazione.

L'articolo 1, comma 6-*septies*, del D.L. 300/2006 ha disposto che fino al 31 dicembre 2011 (termine come si è detto prorogato più volte) continui ad applicarsi l'articolo 57 del citato Testo unico, secondo cui la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e non si applichi invece quanto previsto dal citato articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005, nonché il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente, come previsto dall'art. 133, c. 1, del D.Lgs. 217/2005.

Per quanto concerne il collocamento fuori ruolo, questo, a differenza del comando e del distacco, pone l'impiegato fuori dai quadri organici dell'amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l'utilizzazione dell'impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d'impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a carico dell'amministrazione presso la quale si presta il servizio. Nel nostro ordinamento l'istituto è regolamentato dagli articoli 58 e 59 della richiamata L. 3/1957.

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. In particolare, l'articolo 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupi posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene (nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo). Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'impiegato. Il successivo articolo 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57, che precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio. Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

Articolo 1, comma 10-*bis*

(Personale dei Vigili del fuoco della carriera direttiva: progressione di carriera)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

10-

bis

. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 201

Questo comma - **introdotto dalla Camera dei deputati** - riguarda il personale della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e più in particolare la sua progressione di carriera.

Differisce al 31 dicembre 2015 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2014 – entro il quale entrino in vigore le nuove norme in materia di progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In breve, è rinviata l'applicazione della disciplina 'a regime', dettata dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Ai sensi di quest'ultima disposizione, possono accedere:

- allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vice direttori che abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco;
- allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti che abbiano svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella

predetta qualifica dirigenziale.

L'articolo 168 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (già prorogato dalla legge n. 183 del 2011: suo articolo 1, comma 25) esonera dall'applicazione di tale disciplina sino al 31 dicembre 2014.

Questo termine è ora prorogato al 31 dicembre 2015.

La proroga è volta a consentire al personale interessato di conseguire in un arco temporale più ampio il completamento del prescritto percorso di carriera ai fini della progressione.

Articolo 1, comma 12

(Progetto formativo presso gli uffici giudiziari)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, legge 16 settembre 2008, modificato dalla

12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, legge 16 settembre 2008, modificato dalla

Il **comma 12, modificato dalla Camera**, differisce dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 il termine entro il quale (in base all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) coloro - lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati - che hanno effettuato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (*ex* articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228-legge di stabilità 2013-) debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.

Il finanziamento di detti corsi di perfezionamento era assicurato, per il solo 2014, dal maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato (tranne che nel processo tributario) previsto dallo stesso articolo 37 del decreto-legge n. 98, che a sua volta aveva novellato il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Tale extragettito, confluito nel bilancio del Ministero della giustizia, viene ripartito in quote con DPCM, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. Oltre che ai corsi di perfezionamento, dette risorse sono destinate, in via prioritaria: all'assunzione di personale di magistratura ordinaria; a decorrere dall'anno 2015, per una quota di 7,5 milioni di euro dell'importo destinato ai citati tirocini formativi del 2014 (15 milioni), alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari; all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero quelli nei quali, alla data del 31 dicembre 2014, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente), anche in deroga alle disposizioni di *spending review* di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al relativo onere finanziario per il primo bimestre del 2015 si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia.

Il Fondo Unico di Giustizia è un fondo dinamico – istituito dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e gestito da Equitalia-Giustizia s.p.a. - in cui confluiscono (articolo 2, comma 2, decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181):

- i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;

- le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Articolo 1, comma 12-*bis*

(Precariato nelle Regioni: proroga di contratti a tempo determinato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

12- *bis.* All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 201

La disposizione - **introdotta dalla Camera dei deputati** - prevede che le Regioni possano procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione.

Questo, fermi restando i vincoli alla riduzione della spesa per il personale previsti dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006), e in ogni caso gli obiettivi di finanza pubblica.

Per intendere la disposizione, occorre risalire alla legge n. 147 del 2013 (suo articolo 1, comma 529).

Essa ha previsto che le Regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovassero in situazioni di eccedenza di personale e stessero fronteggiando (ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001) la carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale, già assunto con procedure ad evidenza pubblica (con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi, i cui contratti di lavoro fossero stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità), potessero procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

Successivamente, il decreto-legge n. 101 del 2013 (suo articolo 4, commi 6, 8 e 9) ha previsto che le pubbliche amministrazioni possano bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato, nonché prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze.

Il termine posto da quella disposizione, circa la 'stabilizzazione' dei precari della pubblica amministrazione, era il 31 dicembre 2016.

In seguito, la legge n. 190 del 2014 (suo articolo 1, comma 426) ha prorogato al 31 dicembre 2018 questo termine relativo alla 'stabilizzazione' dei precari della pubblica amministrazione.

Siffatta disposizione è incisa ora dalla novella in esame, la quale fa sì che le vicende della generale 'stabilizzazione' dei precari della pubblica amministrazione, ai sensi del decreto-legge n. 101 del 2013, non intersechi (quanto a termini di suo compimento) la stabilizzazione del precariato quale prevista dalla legge n. 147 del 2013 per le Regioni in carenza di personale (alla rilevazione effettuata a fine 2012).

Articolo 1, comma 12-ter

(Personale regionale a contratto per attività di allertamento di protezione civile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

12-	<i>ter</i>	. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, del
-----	------------	---

La disposizione - **introdotta dalla Camera dei deputati** - proroga al 31 dicembre 2015 - con oneri a carico dei bilanci regionali - le disposizioni (di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 2010) che consentono alle Regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile.

Agli oneri conseguenti si provvede, si è ricordato, con le risorse a carico dei bilanci regionali (ai sensi del medesimo articolo 14 della citata ordinanza).

Riferimento normativo principale è dunque l'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3891 del 2010 (pubblicata nella G.U. 21 agosto 2010, n. 195). Esso ha autorizzato le Regioni a provvedere, con oneri a propri carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali preposti all'allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e delle Sale operative regionali, mediante il potenziamento delle relative strutture, con particolare riguardo al collegamento tra loro e con il Centro funzionale centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento della protezione civile.

Per tali finalità la norma ha, tra l'altro, consentito:

- la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente;
- la stipula e la proroga dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonché di contratti di lavoro e relative proroghe ad essi correlati, anche in deroga al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003 così come attuato dal Contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 (ed in deroga, altresì, all'articolo 43 del predetto contratto).

Articolo 6, comma 6

(Primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla

6. Identico.

Il **comma 6 dell'articolo 6** proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria

del concorso indetto con decreto del Direttore generale 13 luglio 2011.

A tal fine, novella l'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, che dispone che la nuova procedura concorsuale è indetta, limitatamente alle esigenze di copertura nelle suddette regioni, secondo le modalità innovative previste dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e che prevede che una quota di posti deve essere riservata a determinate categorie di soggetti che hanno partecipato a precedenti procedure, in relazione alle quali è sorto un contenzioso.

Al riguardo, la relazione illustrativa motiva la proroga con la complessità della “procedura prevista per legge” che comporta, “prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato”. Ricorda, inoltre, che il procedimento, “che ha richiesto una necessaria preventiva consultazione degli attori coinvolti, compresa la Scuola nazionale della pubblica amministrazione”, non si è ancora concluso.

L'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, basato su un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per tutti i posti vacanti, disponendo l'abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140).

Il concorso per l'accesso al corso-concorso è per esami e titoli, con una prova preselettiva eventuale, una o più prove scritte e una prova orale, cui fa seguito la valutazione dei titoli.

Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia in possesso del diploma di laurea magistrale, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, e abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni.

Al corso-concorso può essere ammesso un numero di candidati fino al venti per cento superiore a quello dei posti vacanti. Il numero effettivo di candidati ammessi, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, la durata del corso, nonché le forme di valutazione dei candidati devono essere stabilite, in base a tale previsione legislativa, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 6, commi 6-*bis* e 6-*ter*

(Collaboratori scolastici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

6-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n.

6-*ter*. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi c

Il **comma 6-*bis* dell'articolo 6** proroga al 31 dicembre 2015 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124), e prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2014), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. A tal fine dispone che il termine del 31 dicembre 2014, di cui

all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), è differito al 31 dicembre 2015.

Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro, si provvede:

- § quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- § quanto ad euro 9 milioni, a valere sui risparmi derivanti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

L'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP. Conseguentemente, ha ridotto le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati di euro 25 milioni per il 2014 ed euro 49,8 milioni dal 2015, finalizzando i corrispondenti risparmi all'alleggerimento dei vincoli al *turn-over* nelle università e negli enti di ricerca, di cui al comma 1.

A sua volta, il comma 6 dello stesso articolo 58 ha destinato eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 5 alle esigenze di funzionamento delle scuole e alle supplenze brevi.

Il **comma 6-ter dell'articolo 6** prevede l'attivazione, da parte del Governo, di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, per individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-*bis*

matteini@aranagenzia.it